

AVV. DANIELE ANGELO BERETTA
Piazza Cinque Giornate n. 1
20129 Milano
Tel. 0254011414 Fax 0255196404
avvocatoberetta@gmail.com
danieleangeloberetta@milano.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Proposto da:

ANGELA BONITO (BNTNGL86B44A783G), nata a Benevento il 4.02.86 rappresentata e difeso dall'avv. Daniele Angelo Beretta del Foro di Milano (BRTLNLN78M27C933Q – danieleangeloberetta@milano.pecavvocati.it) elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Piazza Cinque Giornate n. 1 (fax 0255196404) in forza di procura posta su foglio separato ai sensi di legge

ricorrente

Contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (80185250588) in persona del Ministro pro tempore, ex lege domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1 presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato

resistente

E contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – AMBITO TERRITORIALE DI MILANO (80099830152) in persona del Dirigente pro tempore, ex lege domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1 presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato

resistente

PER IL RICONOSCIMENTO



previa disapplicazione di ogni provvedimento amministrativo a ciò ostativo del diritto al riconoscimento di 1,50 punti nella graduatoria permanente ATA della Provincia di Milano pubblicata in data 14.08.24 con conseguente condanna per l'Amministrazione resistente a correggere la predetta graduatoria con attribuzione del punteggio di 34,00 punti in favore della ricorrente

PREMESSO CHE

IN FATTO

- la ricorrente è in servizio presso il Ministero dell'Istruzione quale assistente amministrativa con sede di servizio presso il Liceo “Virgilio” di Milano in virtù di contratto a tempo determinato con decorrenza dal 4.09.24 al 31.08.25 (doc. 1);
- in data 22.05.24 la ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento della graduatoria permanente ATA 24 mesi di cui in epigrafe, chiedendo la valutazione dei titoli culturali e di servizio ivi indicati (doc. 2);
- per quanto qui di interesse la ricorrente chiedeva la valutazione dell'attestato di qualifica professionale di coordinatore amministrativo rilasciato dalla Regione Campania – Direzione generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili in data 15.02.22 (doc. 3);
- all'atto della pubblicazione provvisoria avvenuta in data 31.07.24 la ricorrente si avvedeva del mancato riconoscimento del punteggio relativo al titolo culturale di cui sopra e quindi in data 2.08.24 sporgeva formale reclamo (doc. 4);
- in data 9.08.24 l'Ufficio Personale ATA dell'Ambito Territoriale di Milano rigettava il predetto reclamo poiché “la certificazione da Lei indicata non è valutabile ai sensi dell'art. 14 L. 845/1978” (doc. 5);



- in data 17.08.24 interveniva lo scrivente procuratore chiedendo un riesame della posizione e ciò senza ottenere riscontro alcuno (doc. 6).

IN DIRITTO

L'art. 14 della Legge 21.12.78 n. 845 prevede: *Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per la ammissione ai pubblici concorsi.*

Nelle note integrative dell'attestato in esame espressamente si legge *“le qualificazioni rilasciate da Regione Campania hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21.12.78 n. 845”* (già doc. 3).

Con Decreto Dirigenziale n. 826 del 4.07.24 il Direttore della Direzione generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili della Regione Campania così provvedeva: *“tutti gli attestati di Qualificazione Professionale della Regione Campania - Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili -*



UOD Formazione Professionale - conseguiti dai discenti a partire dal 22 gennaio 2018 - sono rilasciati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6 e 8 del D.lgs. 13/2013 e, pertanto, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015, hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti” (doc. 7).

Inoltre nel medesimo attestato si legge che sia rilasciato anche “*in conformità agli standard di cui agli art. 6 e 8 del D. Lgs. 16.01.13 n. 13*”.

In considerazione della suesposte ragioni in diritto e dei rilievi documentali allegati il mancato riconoscimento dell'attestato professionale in esame non può che essere considerata illegittima laddove tutto porta a ritenere che la certificazione de quo sia valutabile ai sensi dell'art. 14 della legge 21.12.78 n. 845 al contrario di quanto ritenuto dall'Amministrazione convenuta.

La stessa Regione Campania ha fornito in favore della ricorrente una pronuncia di Codesto Tribunale (anche in versione pesantemente oscurata) che in data 29.11.22 (est. Stefanizzi) così provvedeva: “*in parziale accoglimento del ricorso, previo accertamento della validità del certificato di qualifica professionale di coordinatore amministrativo conseguito dalla ricorrente in data (...) presso (...) dichiara tenuta e condanna l'amministrazione resistente all'attribuzione di 1,50 punti nell'ambito delle graduatorie di terza fascia ATA 2021/25 per la provincia di Milano relativamente al profilo di assistente amministrativo*” (doc. 8).

LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA VALUTAZIONE



Nella precedente graduatoria la ricorrente era inserita con in posizione 231 con un punteggio complessivo di 26,00.

Nelle graduatorie attuali è inserita nella posizione 163 con punteggio complessivo di 32,50; la differenza di 6,50 punti è rappresentato unicamente dalla valutazione dei titoli di servizio debitamente indicati nella domanda di aggiornamento (0,50 punti per ogni mese e frazione superiore ai 15 giorni, come indicato nell'allegato in calce al Bando).

Con il riconoscimento del punteggio relativo all'attestato di cui sopra alla ricorrente sarebbe riconosciuto un punteggio di 34,00 ed un collocamento nella posizione n. 108 (doc. 9).

Se fosse stata collocata nella posizione 108 la ricorrente sarebbe stata individuata come destinataria di contratto a tempo indeterminato già all'inizio del corrente anno scolastico ovvero poche settimane prima del deposito del presente ricorso.

Infatti in data 16.08.24 con provvedimento n. 20692 l'Ambito Territoriale di Milano venivano individuati come destinatari di proposta di assunzione i candidati inseriti nella graduatoria permanente ATA dalla posizione 1 alla 138 (doc. 10).

Quindi con il riconoscimento del diritto all'attribuzione di ulteriori 1,5 punti la ricorrente avrà diritto anche alla stipula di contratto a tempo indeterminato già dal corrente anno scolastico.

Inoltre qualora l'individuazione avvenisse entro il mese di febbraio questo renderebbe possibile per la ricorrente svolgere i quattro mesi del periodo di prova (ex art. 30 CCNL Scuola) durante l'anno scolastico 2024/25, diversamente questo slitterebbe il prossimo anno scolastico e di fatto la ricorrente si troverebbe con un anno di servizio di ruolo in meno senza averne alcuna responsabilità.



Infatti la lavoratrice ha in tutti i modi cercato di portare l'Amministrazione resistente a correggere il proprio operato laddove ha presentato dapprima un reclamo in data 2.08.24 e poi incaricato lo scrivente procuratore di inviare una richiesta di revisione in autotutela in data 17.08.24, quest'ultima nemmeno mai riscontrata dall'Ambito Territoriale di Milano.

TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO

La ricorrente, come sopra rappresentata e difesa propone ricorso ex art. 414 c.p.c. affinché l'Illustre Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro Voglia emettere decreto ex art. 415 c.p.c. e quindi fissare udienza di comparizione e discussione della presente controversia, per ivi, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, Voler accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito:

previa disapplicazione degli atti amministrativi a ciò ostativi accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi attribuito il punteggio di 1,50 punti per il conseguimento del certificato di coordinatore amministrativo di cui in atti e per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti ad attribuire il predetto punteggio in favore della ricorrente all'interno delle graduatoria permanente ATA 24 mesi per la provincia di Milano pubblicata in data 14.08.24 e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'offerta di stipula di un contratto a tempo indeterminato per la qualifica di assistente amministrativo per l'anno scolastico 2024/25 e per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti ad inviare offerta di stipula del contratto a tempo indeterminato alla ricorrente con retrodatazione giuridica al 1.09.24;

in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.



In via istruttoria:

Si allegano oltre alla procura ad litem i presenti documenti:

1. contratto anno scolastico 2024/25;
2. domanda di aggiornamento graduatoria permanente;
3. attestato di coordinatore amministrativo;
4. reclamo del 2.08.24;
5. rigetto reclamo del 9.08.24;
6. richiesta autotutela avv. Beretta / A.T. Milano del 17.08.24;
7. decreto Regione Campania n. 826 del 4.07.24;
8. Trib. Milano, Sent. 29.11.22 est Stefanizzi oscurata;
9. graduatoria permanente definitiva ATA 24 mesi provincia di Milano a.s. 24/25;
10. convocazioni per stipula contratto indeterminato A.T. Milano 16.08.24;
11. Bando procedura concorsuale;
12. graduatoria permanente definitiva ATA 24 mesi provincia di Milano a.s. 23/24.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il sottoscritto procuratore ai sensi del DPR 30 maggio 2002 n. 115, Testo Unico sulle spese di Giustizia e di ogni successiva modificazione dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e che la presente causa, già esente dall'imposta di bollo e di registro non è soggetta al pagamento del contributo unificato stante la situazione reddituale della ricorrente che si deposita unitamente al presente ricorso.

Con osservanza.

Milano, 27 settembre 2024.

avv. Daniele Angelo Beretta

